

**COMUNE DI LAINATE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**PARTE II**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO**  
**AUTOBUS CON CONDUCENTE**

-----  
**SOMMARIO**

**Capo 1. Il servizio di noleggio con autobus.**

- Articolo 1. Definizione del servizio
- Articolo 2. Disciplina del servizio
- Articolo 3. Condizioni d'esercizio
- Articolo 4. Numero delle autorizzazioni
- Articolo 5. Servizi sussidiari integrativi e sostitutivi del trasporto di linea
- Articolo 6. Operatività del servizio
- Articolo 7. Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

**Capo II. La professione di noleggiatore**

- Articolo 8. Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus
- Articolo 9. Accesso alla professione

**Capo III. L'autorizzazione all'esercizio**

- Articolo 10.  
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 11. Contenuti del bando
- Articolo 12. Titoli oggetto di valutazione per l'ammissione al sorteggio
- Articolo 13.  
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 14. Validità dell'autorizzazione
- Articolo 15. Trasferibilità dell'autorizzazione

**Capo IV. L'esercizio del servizio**

- Articolo 16. Caratteristiche degli autobus

- Articolo 17. Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 18. Locazione dell'autobus
- Articolo 19. Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Articolo 20. Comportamento degli utenti
- Articolo 21 - Personale di guida e collaboratori familiari
- Articolo 22. Interruzione del trasporto
- Articolo 23. Trasporto handicappati
- Articolo 24. Tariffe
- Articolo 25. Cronotachigrafo e contachilometri
- Articolo 26. Impiego di tecnologie innovative
- Articolo 27. Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Articolo 28. Reclami

**Capo V. Vigilanza sul servizio**

- Articolo 29. Addetti alla vigilanza
- Articolo 30. Idoneità dei mezzi al servizio
- Articolo 31. Sanzioni
- Articolo 32. Rinuncia all'autorizzazione
- Articolo 33. Sospensione dell'autorizzazione
- Articolo 34. Revoca dell'autorizzazione
- Articolo 35. Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 36. Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 37. Irrogazione delle sanzioni
- Articolo 38. *Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali.*(soppresso)

## **Capo I**

### **IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS**

#### **Art. 1**

##### **Definizione del servizio**

1. Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda aggregata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa.

#### **Art. 2**

##### **Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

#### **Art. 3**

##### **Condizioni d'esercizio**

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito dal Consiglio comunale ed è approvato dalla Regione Lombardia.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente che ne abbiano i titoli.
6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

#### **Art. 4**

##### **Numero delle autorizzazioni**

1. Il Consiglio comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare tenuto conto:
  - a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
  - b) della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
  - c) dei centri scolastici, sportivi, culturali presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
  - d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.

## **Art. 5**

### **Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea.**

1. Previa autorizzazione dell'ufficio provinciale competente gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile, in funzione delle necessità venutesi a creare a seguito di eventi eccezionali stabiliti dalla normativa vigente;
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione, tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.
3. Nel rispetto della vigente normativa, i servizi di linea, sia urbani che extraurbani, sono organizzati secondo le seguenti modalità:
  - a) collegano una frazione con il capoluogo o due o più quartieri della città seguendo itinerari definiti dalle esigenze della clientela;
  - b) l'accesso al servizio è consentito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta al capolinea di partenza durante l'itinerario; in tale caso, la salita o la discesa dal mezzo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada;
  - c) nell'ambito dell'orario di attivazione del servizio, le partenze di ciascuna corsa si susseguono ad intervalli di tempo regolari. La partenza è altresì autorizzata quando i posti dell'autobus siano tutti occupati;
  - d) i turni di servizio sono stabiliti dal competente Ufficio comunale;
  - e) la tariffa è riferita ad ogni singolo passeggero trasportato e può essere commisurata ai chilometri percorsi o alle zone tariffarie attraversate. I bagagli sono trasportati a tariffa fissa;
  - f) il servizio sostitutivo ha accesso alle corsie preferenziali;
  - g) ogni capolinea di partenza e di arrivo è dotato di apposito parcheggio;
  - h) gli autobus in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulla fiancata destra un cartello luminoso amovibile, di tipo omologato dal competente Ufficio comunale, recante la dizione "servizio sostitutivo", l'indicazione del percorso, del capolinea e della tariffa;
4. Per quanto non espressamente previsto nel comma precedente, agli autobus in servizio sostitutivo si applicano le norme del presente regolamento.

## **Art. 6**

### **Operatività del servizio**

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.  
Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità Europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizioni di reciprocità.

## **Art. 7**

### **Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni.**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
  - a) dal Segretario generale o da un funzionario da questi delegato in funzione di presidente;
  - b) dal Comandante del servizio di Polizia Municipale o suo delegato in funzione di vice-presidente;
  - c) da un rappresentante della Giunta comunale;
  - d) da n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale o locale;
  - e) da un rappresentante nominato dalle associazioni degli utenti.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
  - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 11;
  - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
  - c) assegna le autorizzazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 10;
  - d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

## **Capo II**

### **LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

#### **Art. 8**

##### **Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
  - b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.

#### **Art.9**

##### **Accesso alla professione**

1. L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.
2. Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 4. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
3. Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 5. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
4. L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 articoli 6 e 7. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
5. I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

### **Capo III**

## **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

#### **Art. 10**

##### **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate tra i possessori dei requisiti in base ad apposito bando di concorso .
2. I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi, in condizioni di parità, alla graduatoria che verrà determinata attraverso sorteggio.
3. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

#### **Art. 11**

##### **Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei requisiti oggetto di valutazione ai fini dell' ammissione al sorteggio;
  - c) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - d) indicazione del contenuto della domanda;
  - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 7;
  - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

#### **Art. 12**

##### **Requisiti oggetto di valutazione ai fini ammissione al sorteggio**

1. Al fine dell'ammissione dei candidati al sorteggio per l'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio autobus, la Commissione di cui all'art. 7 procede alla valutazione della regolarità delle domande di ammissione.
2. La commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza della maggioranza dei suoi membri, a pena di nullità del concorso, la pertinenza dei requisiti previsti ed individuati dal bando deliberato.
3. Alle operazioni della Commissione deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

#### **Art. 13**

##### **Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Approvata la graduatoria redatta dalla Commissione di cui all'art. 7, l'organo comunale competente provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.
3. Nel caso in cui risulti vincitore del concorso un soggetto sprovvisto di idoneità professionale, l'organo comunale competente sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.  
Le licenze ed autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
5. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio autobus con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

## **Art. 14**

### **Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

## **Art. 15**

### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio

dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni.
  - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto, terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

#### **Capo IV** **L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

##### **Art. 16**

##### **Caratteristiche degli autobus**

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi caratteristiche definite dalla Giunta comunale.

##### **Art. 17**

##### **Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
3. Le modalità di esercizio dei servizi noleggio autobus non di linea devono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo o adeguato.
4. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione.

##### **Art. 18**

##### **Locazione degli autobus**

1. L'organo comunale competente ai sensi art. 6 legge n. 127 del 15.5.1997, in relazione a specifiche e motivate esigenze del mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.

## **Art. 19**

### **Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
  - h) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
  - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
  - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.  
Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 5;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattante;
  - e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

## **Art. 20**

### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
  - a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

## **Art. 21**

### **Personale di guida e collaboratori familiari**

1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei prescritti requisiti di legge.

## **Art. 22**

### **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **Art. 23**

### **Trasporto handicappati**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. I nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

## **Art. 24**

### **Tariffe**

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

## **Art. 25**

### **Cronotachigrafo e contachilometri**

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

**Art. 26****Impiego di tecnologie innovative**

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

**Art. 27****Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

**Art. 28****Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

## **Capo V**

### **VIGILANZA SUL SERVIZIO**

#### **Art. 29**

##### **Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

#### **Art. 30**

##### **Idoneità dei mezzi di servizio**

1. E' prescritto il controllo semestrale dei gas di scarico di ogni mezzo adibito al servizio;
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzioni del veicolo.

#### **Art. 31**

##### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni;
- a) violazione dell'articolo 3, comma 4, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
  - b) violazione agli obblighi di cui all'articolo 5, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
  - c) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità prevista dall'articolo 6 ;
  - d) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'articolo 17, comma 2;

- e) violazione degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, punti d), g), h), ed i);
  - f) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 19, comma 2, punti da a) ad f);
  - g) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 20, comma 1, punti a) e b);
  - h) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 25, comma 2;  
mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 28, comma 2.
3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 107 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383.
4. L'aggiornamento degli importi delle sanzioni di cui al comma 2 può essere effettuato mediante modifica del presente regolamento

### **Art. 32**

#### **Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

### **Art. 33**

#### **Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dall'organo comunale competente per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati.
  - b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 5;
  - c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 23;
  - d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31, comma 2;  
violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. L'organo comunale competente, sentita la commissione di cui all'articolo 7, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 34**

#### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'organo comunale competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
  - b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicante incompatibile con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
  - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 15;
  - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 33;
  - e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
  - f) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 35**

#### **Decadenza dell'Autorizzazione**

1. L'organo comunale competente, sentita la Commissione cui all'articolo 7, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 36**

#### **Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 37**

#### **Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

### **Art. 38**

#### **Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali**

*(soppresso)*

